



PUNTO 105 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 802 / DGR del 27/05/2014

OGGETTO:

Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno accademico 2014/2015 (lr n. 8/1998 art. 37, comma 1).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Renato Chisso	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Assente
	Franco Manzato	Assente
	Remo Sernagiotto	Presente
Segretario verbalizzante	Daniele Stival	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario.
Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete.
Anno Accademico 2014-2015.
[L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)].

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Sono approvati:

- a) il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015;
- b) l'affidamento alle Università venete della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2014-2015 ed il relativo schema di Convenzione di affidamento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
 - D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
 - D.P.C.M. del 09/04/2001.
-

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

1. Premessa.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2014-2015 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato e dal D.P.C.M. 09/04/2001 sull'Uniformità di trattamento nel DSU.

2. Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:

- a) i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
- b) gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
- c) l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
- d) i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (E-SU) per le loro spese di funzionamento;
- e) l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;
- f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
- g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
- h) la ripartizione del Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti" (capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014), pari ad € 150.000,00;
- i) i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti del Fondo di cui alla lettera h);

- l) i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, per borse di studio A.A. 2014-2015.

In riferimento a ciascuno degli oggetti sopra esposti, si propone quanto segue, come esposto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, che vengono descritte all'interno della specifica lettera di riferimento.

- a) criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

si confermano quelli previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001:

- a1) assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole):

a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti (già avvenuti con riferimento all'A.A. 2009-2010), si conferma unicamente in favore delle matricole extraUe iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 3%;

- a2) requisiti relativi alla condizione economica degli studenti:

ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare in via sostitutiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,10% per il 2013);

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost., D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU (ISEE Universitario) e la consegna della certificazione ISEEU;

- a3) destinatari dei benefici:

si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del Decreto Ministeriale (D.M.) 509/1999 e del D.M. 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno;

si precisa che gli studenti-detentuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede;

la novità introdotta quest'anno è la seguente:

lo studente straniero non appartenente all'Unione europea, per essere considerato fuori sede, deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti dall'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lett. c), del Piano (**Allegato A**);

- b) importi delle borse di studio regionali:

- b1) importi massimi:

ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,10% per il 2013);

- b2) importi minimi:

vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse;

le novità introdotte quest'anno sono due:

- ai beneficiari di borsa che dimorano all'estero per un periodo inferiore all'Anno Accademico per mobilità internazionale, viene ripristinata la borsa del fuori sede sia per il periodo trascorso all'estero, sia per il periodo trascorso in Italia;
- in caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:
 - per la parte di servizi goduta dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;
 - per la parte di servizi non goduta dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU;

- c) entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:
si confermano quelle stabilite a partire dall'A.A. 2008-2009;
inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. 15/1996;
entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo:
si confermano quelle stabilite nei precedenti Anni Accademici;
- d) criteri per il riparto del contributo regionale 2015 per le spese di funzionamento degli ESU veneti, pari al 90% del Fondo regionale:
le risorse che si prevede di assegnare per il 2015 ammontano complessivamente al massimo ad € 9.868.780,54 tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
- e) entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:
si conferma l'entità di € 1.500,00;
- f) limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:
si conferma unicamente per gli studenti extraUe matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;
- g) agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap:
si confermano quelle dell'anno precedente;
- h) la ripartizione del Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti" (capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014), pari a € 150.000,00:
si destinano integralmente per la mobilità internazionale;
- i) i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti del Fondo di cui alla lettera h):
il criterio di riparto tra le Università e gli ESU veneti delle risorse regionali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2013-2014, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato con il riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2014-2015;
- l) criteri di riparto, tra le Università e gli ESU veneti, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2014-2015:
vengono confermati i criteri già individuati nel precedente Anno Accademico 2013-2014, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

3. La gestione degli interventi.

3a) La gestione in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (**Allegato B**), alle Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse destinate alla mobilità internazionale) per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Università ed ESU veneti, che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2014-2015 l'autorizzazione alle Università venete di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Al pari di quanto stabilito per l'A.A. 2013-2014, anche per l'A.A. 2014-2015 la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU veneti e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU veneti, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2015 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:	1.500,00 Euro in caso di solo alloggio; 2.100,00 Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero; 600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare:	400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2015 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:	1.200,00 Euro in caso di 2 pasti giornalieri.
----------------------	---

3b) La gestione in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse destinate alla mobilità internazionale) da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università venete, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU veneti in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

- 1) provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
- 2) potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2014-2015, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli ESU veneti, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. 8/1998, secondo quanto disposto nell'**Allegato A**.

4. L'aggiornamento della tassa regionale per il DSU.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare ogni anno l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2014 è pari all'1,5%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2014-2015 risultano così rideterminato per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Fasce della Tassa	Tassa Regionale DSU A.A. 2014-2015 Importi	
	Limite minimo della Fascia	Limite massimo della Fascia
I	€ 122,00	€ 141,99
II	€ 142,00	€ 161,99
III	€ 162,00	

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 23 della Costituzione;

Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Visto il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286;

Vista la L. 21/12/1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;

Visto il D.M. 03/11/1999, n. 509;

Visto il D.M. 10/01/2002, n. 38;

Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;

Visto il D.M. 19/02/2013;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella L. 07/08/2012, n. 135;

Visto il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;

Visto il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;

Richiamate le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2014-2015, di cui all'**Allegato A** (parte integrante del presente provvedimento);
3. di affidare, mediante convenzione, alle Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse;
4. di incaricare, mediante convenzione, le Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, alla riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015, versata dagli studenti iscritti alle Università ed al rimborso della stessa;
5. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**Allegato B** Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università venete a firma del Presidente o di un suo delegato;
6. di destinare le risorse aggiuntive per il Diritto allo Studio Universitario, di cui al capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014, pari ad € 150.000,00, al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2014-2015;
7. di affidare agli ESU veneti territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, i quali verseranno la tassa regionale agli ESU;
8. di incaricare gli ESU veneti ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU agli studenti di propria competenza;

9. di affidare agli ESU veneti la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'**Allegato A**;
10. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU, di cui all'articolo 4 dell'**Allegato A**, per l'accesso ai benefici del DSU;
11. di autorizzare le Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
12. di stabilire, anche per l'A.A. 2014-2015, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il servizio di cui al punto 10 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica;
13. di autorizzare gli ESU veneti, anche per l'A.A. 2014-2015, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
14. di rideterminare l'importo della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2014-2015 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Fasce della Tassa	Importo Tassa Regionale DSU A.A. 2014-2015	
	Limite minimo di fascia	Limite massimo di fascia
I	€ 122,00	€ 141,99
II	€ 142,00	€ 161,99
III	€ 162,00	

15. di determinare in € 45.922.259,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà il Direttore della Sezione Istruzione con propri atti:
 - per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2015 di € 9.868.780,54, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
 - per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse A.A. 2014-2015 di € 16.000.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A. 2013-2014;
 - per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse per l'A.A. 2014-2015 di € 12.403.478,49, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l'A.A. 2013-2014;
 - per il trasferimento alle Università delle risorse regionali per borse di mobilità internazionale A.A. 2014-2015 di € 150.000,00, che si prevede saranno uguali a quelle dell'A.A. 2013-2014;

- per il trasferimento alle Università delle risorse regionali per borse A.A. 2014-2015 di € 7.500.000,00, che si prevede saranno uguali a quelle dell'A.A. 2013-2014; disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", dei bilanci regionali 2014 e 2015;
16. di dare atto che le spese per cui si prevede l'impegno con il presente atto non sono soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2001 per le motivazioni espresse in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
17. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
20. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 802 del 27 MAG. 2014 pag. 1/24



**PIANO ANNUALE
DEGLI
INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 07/04/1998, n. 8, del D.P.C.M. 09/04/2001 e del Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001).



Articolo 1

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:
 - a) le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - b) i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - c) i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;
 - f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DGR n. 4013 dell'11/12/2007, n. 2557 del 16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.

Articolo 2

I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine previsto dai bandi:
ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
 - a) università statali;
 - b) istituti universitari statali;
 - c) università non statali legalmente riconosciute;
 - d) istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - e) scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;ai seguenti corsi:
 - a) aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, in via transitoria e sino all'esaurimento dei corsi stessi;
 - b) di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
 - c) di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 - d) di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
 - e) attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.
2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.
3. I benefici sono concessi:
 - a) agli iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/1999, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più uno, con riferimento all'anno di prima iscrizione;



- il servizio abitativo è concesso anche per un ulteriore anno, solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando;
- b) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
 - c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
 - d) agli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
 - e) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti b), c), d) ed e).
Per i corsi di cui ai punti b), c) e d), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.
5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 5, 13 e 14.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la borsa di studio è concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.
6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.
7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Articolo 3

Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.



2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.
3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4 e sulla base dell'ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.
4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n. 509/1999, idonei ai benefici nell'A.A. 2012-2013 e nell'A.A. 2013-2014 in base alla dichiarazione ISEE di cui all'articolo 4, al fine di concorrere ai benefici devono presentare i requisiti di merito previsti dall'articolo 5 e devono essere ammessi a ciascun anno di corso da parte delle rispettive Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare la condizione economica.
Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n. 509/1999, invece, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.
6. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica/magistrale (eccettuati i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico), dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, idonei ai benefici nell'A.A. 2012-2013 e nell'A.A. 2013-2014, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito previsti dall'articolo 5 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, idonei ai benefici nell'A.A. 2012-2013 e nell'A.A. 2013-2014, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 5 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso, per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.
Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.
7. In deroga alla disposizione di cui al comma 5, prima parte, e di cui al comma 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche non otterrebbe il beneficio, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche otterrebbe un beneficio di importo ridotto.
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2014-2015 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:



dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'articolo 4;

- b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

9. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:

- a) in sede:
lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
- b) pendolare:
lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;
- c) fuori sede:
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

10. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 9, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Gli ESU e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, devono controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti.

La verifica dell'autocertificazione prodotta verrà effettuata anche sulla base di un elenco ufficiale di Comuni di possibile residenza degli studenti, disponibile presso le Università e gli ESU.

A tal fine può essere utilizzato il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

Tali controlli devono essere effettuati sia per gli studenti che hanno presentato l'autocertificazione nell'A.A. 2014-2015, sia per gli studenti che nell'A.A. 2014-2015 non erano tenuti a ripresentare l'autocertificazione ai sensi del comma 5, prima parte, e del comma 6 del presente articolo.

Nell'espletamento di tali controlli gli ESU e le Università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.



I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013 le Università e gli ESU procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze o del sistema informativo dell'INPS.

La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad effettuare controlli a campione.

Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente ed alla circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.

11. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.
I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
12. Entro e non oltre il 31 dicembre 2014 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2015.
13. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.
14. Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.
Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

Articolo 4

I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, di cui al successivo comma 8.
3. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.



4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..
6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M..
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.
8. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 20.956,46.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 27.505,37.
10. In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU.

Articolo 5

I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.



2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, è richiesto il possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.
Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
3. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2015, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.
Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2015, n. 10 crediti.
5. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2015, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2015, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.
Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa B di cui all'articolo 12, comma 3.
6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per l'ultimo semestre:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
7. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:
 - a) per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



- f) per l'ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) n. 5 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) n. 12 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) n. 15 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

11. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

12. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima della riforma di cui al D.M. n. 509/1999 in applicazione dell'articolo 4 del D.P.C.M. 30/04/1997, è richiesto il merito medio delle ultime tre coorti.

13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno:



- n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno:
 - n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- 14. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica/magistrale, sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno:
 - n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno:
 - n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
 - n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
 - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- 15. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999, sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno:
 - n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno:
 - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
 - n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
 - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno:
 - n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno:
 - n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - g) per l'ottavo anno:
 - n. 165 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - h) per il nono anno:
 - n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - i) per il decimo anno:
 - n. 220 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - l) per l'undicesimo anno:
 - n. 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - m) per il dodicesimo anno:
 - n. 275 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - n) per il tredicesimo anno:
 - n. 300 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- 16. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale previsti dal D.M. n. 509/1999, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, del predetto D.M., secondo le quali le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici del DSU da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultati dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 12, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.



17. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 13, la Regione e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.
18. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.
19. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.
Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6

Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
 - a) agli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/1999;
 - b) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea specialistica/magistrale (anche a tempo parziale), di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (anche a tempo parziale), di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].
2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.
L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 5 della L.R. n. 15/1996, come segue:

a) studente fuori sede:	Euro 5.113,50;
b) studente pendolare:	Euro 2.821,50;
c) studente in sede:	Euro 1.930,00 + 1 pasto giornaliero gratuito.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:

a) studente fuori sede:	Euro 3.613,50 + alloggio;
	Euro 3.013,50 + alloggio + 1 pasto giornaliero;
	Euro 4.513,50 + 1 pasto giornaliero;
b) studente pendolare:	Euro 2.421,50, o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

a)	studente fuori sede:	Euro	2.413,50 + alloggio + 2 pasti giornalieri;
		Euro	3.913,50 + 2 pasti giornalieri.

- Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea specialistica/magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.



10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.
11. Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.
12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
13. In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:
 - a) per la parte di servizi goduti dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;
 - b) per la parte di servizi non goduti dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU.

Articolo 7

Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli ESU:
 - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 3% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe); qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 3% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, il Direttore della Sezione Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
 - b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.
2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
 - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico fino al 10% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
 - b) riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999);
 - c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:



- c1) studenti pendolari idonei;
- c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
- c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
- c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
- c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria.

Articolo 8

I contributi per la mobilità internazionale

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti alle Università venete, ai corsi attivati prima della riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica/magistrale, ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2014-2015;
 - II. studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2014-2015;
 - III. studenti in possesso nell'A.A. 2014-2015 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo.
2. Le risorse da destinarsi a tale scopo, disponibili sul capitolo di spesa n. 71208 del bilancio regionale esercizio 2014, sono pari ad € 150.000,00 e verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2014-2015.
3. Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001 e dall'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001 - dovranno essere assegnate dalle Università e dagli ESU, previo avviso, agli studenti - secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2014-2015 (sia programmi promossi dall'Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento ai fini del *curriculum studiorum*).
4. Le Università e gli ESU nell'avviso summenzionato dovranno indicare che:
 - a) l'assegnazione dell'integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2014-2015, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2014-2015 e per gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2014-2015 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari ad € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale concessa sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;



- c) in aggiunta all'integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino ad € 100 per i Paesi europei e sino ad € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
- d) per gli studenti in possesso nell'A.A. 2013-2014 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari ad € 125 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi;
- e) la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in due rate:
- una rata iniziale, pari al 70% della somma complessiva, prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
 - una rata finale, pari al 30% della somma complessiva, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;
- f) nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al punto e) dovrà essere restituita dallo studente all'Università (se iscritto all'Università) o all'ESU (se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'Anno Accademico successivo.
5. Le Università e gli ESU dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità:
- a) certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero per ciascun studente beneficiario dell'integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dalle Università, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, come previsto dall'art.10, co. 2, del D.P.C.M. 09/04/2001;
- b) relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto a);
- c) rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità internazionale degli studenti, con l'indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli studenti, redatta dalle Università e dagli ESU;
- d) le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per l'A.A. 2014-2015 dovranno essere destinate dalle Università e dagli ESU a borse di studio per l'A.A. 2014-2015.
6. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori-sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa.
7. La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi.
8. Gli ESU che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2014-2015, dovranno attenersi ai criteri e modalità di assegnazione di cui al presente articolo.



Articolo 9

Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.
La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.
2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
3. Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lettera c), del presente piano
4. Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.
5. Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 19/02/2013, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.



In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 10

Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario Nazionale) pari o superiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n. 509/1999, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione.
Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
3. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario Nazionale), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:
 - a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri: per i corsi di laurea specialistica/magistrale;
 - c) 15 semestri: per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.
4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti portatori di handicap, con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.
5. Anche in attuazione dell'articolo 14, comma 8, del D.P.C.M. 09/04/2001, ai fini della valutazione della condizione economica dello studente portatore di handicap, il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato:
 - a) di due unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
 - b) di tre unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore all'80%.
6. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.
Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.
Per gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap non idonei, gli ESU, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
 - a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;



- b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
 - c) o interventi ad hoc.
7. Agli studenti portatori di handicap non si applicano:
- a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 4;
 - b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 5.
8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:
- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:
- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



- e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.



12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

Articolo 11

Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.
3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
 - a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari;
 - b) i requisiti di merito già concordati nei precedenti anni accademici, tra gli ESU e le Istituzioni in argomento, sentita la Regione, se iscritti a corsi strutturati secondo il vecchio ordinamento.
4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti portatori di handicap di cui al presente testo.
5. Le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalideria riconosciuta pari o superiore al 66%.

Articolo 12

Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

Articolo 13

Tariffe dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.



2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della L.R. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.
3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente:
 - a) tariffa di € 2,60: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
 - b) tariffa di € 4,60: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
 - c) tariffa di € 5,60: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).
4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.
6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.

Tutti gli studenti in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. 15/1996.
8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della L.R. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli ESU e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
10. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.



11. Gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora diventino beneficiari della borsa in corso d'anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno diritto al rimborso dall'ESU delle tariffe pagate.
12. L'entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

SERVIZIO ABITATIVO	TARIFFA INTERA	TARIFFA RIDOTTA
Stanza singola	Euro 134,00	50% della tariffa intera (Euro 67,00)
Stanza doppia	Euro 108,00	50% della tariffa intera (Euro 54,00)
Stanza tripla	Euro 84,00	50% della tariffa intera (Euro 42,00)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.

13. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso".
14. La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.
15. Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l'alloggio prima della scadenza dei 10 mesi e non ricorrono i presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall'ESU solo della differenza tra il valore monetario del servizio abitativo versato dall'Università all'ESU e la tariffa applicata loro dall'ESU.
16. Le tariffe del servizio di ristorazione e del servizio abitativo sono aggiornate, dalla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del tasso di inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico, arrotondando gli importi ai 10 centesimi superiori.

Articolo 14

Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.
2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.



Articolo 15
Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per borse di studio A.A. 2014-2015 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall'eventuale quota parte di Fondo statale integrativo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive pari ad almeno il 40% della quota parte del Fondo statale.
2. Per l'A.A. 2014-2015, il 20% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 80% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].
3. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2014-2015, in base all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base ai seguenti criteri:
 - a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2014-2015 stilate dalle Università e dagli ESU;
 - b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2014-2015 di cui al punto a).
4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.
5. Se i soggetti gestori degli interventi destinano risorse proprie all'erogazione di borse di studio, le risorse statali ottenute grazie a tali risorse proprie sono ripartite tra i soggetti gestori in proporzione alle risorse da essi erogate.
In tal caso, i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano solo sulle risorse statali residue.

Articolo 16
Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU

1. Il 90% del fondo regionale anno 2015 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:
 - a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2015:
peso ponderale 65%;
 - b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2014:
peso ponderale 10%;
 - c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2013-2014:
peso ponderale 10%;
 - d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2014 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, ecc...):
peso ponderale 15%.



2. Il 10% del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della Giunta regionale.
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1.



SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
REGIONE del VENETO
e
UNIVERSITÀ di _____

In data _____ i Signori:

- Luca Zaia nato a _____, il ____/____/____ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione;
- _____ nato a _____, il ____/____/____ e domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università degli Studi di _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale n. _____, nella sua qualità di Magnifico Rettore.

P R E M E S S O

- che per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico 2014-2015 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
 - a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 122,00 ad un massimo di euro 142,00,
 - b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 142,00 ad un massimo di euro 162,00,
 - c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 162,00;
- che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 del D.Lgs. 210/1998), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il



DSU;

- che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2014-2015, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
- che, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;
- che l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione;
- che con deliberazione n. _____ del __/__/____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle Università venete anche per l'A.A. 2014-2015, mediante convenzione, la gestione delle borse di studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa regionale per il DSU versata dai predetti studenti;
- che la Regione ha stanziato sul capitolo di spesa n. 071208 del bilancio regionale esercizio 2014 risorse da destinare alla mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2014-2015;
- che anche per l'A.A. 2014-2015 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del DSU, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, della L.R. n. 8/1998, dell'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. 09/04/2001:

1. i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto;
2. l'importo della tassa regionale per il DSU prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;
3. le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della



tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2014-2015 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;

4. il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dagli studenti alle Università;
5. il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo statale integrativo di cui all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive pari ad almeno il 40% della quota parte veneta del Fondo statale;
6. le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
 - entro il 10/12/2014, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015 al 30/11/2014, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
 - entro il 31/07/2015, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015 e dell'utilizzo delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2015;
7. l'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2014-2015 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2015/2016;
8. i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

La Regione del Veneto comparteciperà, attraverso gli ESU veneti, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, nella misura del 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica;

9. sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:

- a) collaborazione dell'ESU;



b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;

10. il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001.

La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20 novembre 2014, possano determinare, a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2015, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2015, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo.

La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2014 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;

11. le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente ed alla Circolare interpretativa regionale di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.

La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione;

12. il fondo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, co. 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2014-2015, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
13. le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, co. 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
14. l'eventuale fondo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2014-2015 non utilizzato per l'A.A. 2014-2015 dovrà essere destinato a borse di studio per l'A.A. 2014-2015;
15. la presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2014-2015.

Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa;



16. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;
17. la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1989, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto.

